



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice SBARBATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2009**

Norme per la tutela delle città d'arte

ONOREVOLI SENATORI. - L'ingente patrimonio di beni culturali che costituisce una preziosa risorsa del nostro Paese, pur essendo distribuito sull'intero territorio nazionale, è particolarmente concentrato in alcune regioni e città, universalmente riconosciute come sedi privilegiate dell'arte e della cultura.

Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito come una delle principali questioni, è particolarmente acuto nelle città d'arte, specie in quelle di grande dimensione, ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma di veri e propri «comparti» (centri storici, quartieri e complessi monumentali, e così via) è stata spesso compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato.

Ai particolari problemi di queste città d'arte si è finora tentato di offrire una risposta con interventi episodici e frammentari, concretatisi in leggi speciali per questa o quella città, spesso frutto più di una contrattazione politica casuale che di una meditata analisi di priorità. Questo insufficiente stato di fatto suggerisce l'opportunità di procedere in futuro, più che con nuove leggi speciali, con una «legge di procedure», semplice e snella, che consenta di delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento dell'accordo di programma, che presenta oltretutto il non indifferente vantaggio di non essere soggetto nel suo *iter* di approvazione alla scadenza delle legislature.

Il testo di legge che qui si propone, oltre a rispondere alle premesse sopra ricordate, presenta alcune caratteristiche sulle quali si richiama l'attenzione degli onorevoli Senatori:

1) coinvolge le regioni nella identificazione delle città d'arte e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli interventi,

impedendo eccessi nella perimetrazione ed identificazione dei destinatari;

2) introduce la politica dei *matching grant* (tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto), evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile identificare gli interventi, che si restringono ai comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e regionali;

3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma, delegificando gli interventi, oggi affidati alla casualità di un processo legislativo dominato da accordi di cordata per l'approvazione di «leggine»;

4) consente di fissare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma, evitando che manchino le risorse per interventi già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per mancanza di fondi;

5) prevede che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione o comunque concordati con l'amministrazione dei beni culturali;

6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non notificati che siano ricompresi in «comparti urbanistici» identificati *ad hoc* dai comuni interessati.

Molti sono dunque i vantaggi che presenta una legge di procedure rispetto alla vecchia prassi della legge speciale, strumento quest'ultimo che potrebbe essere riservato a interventi di carattere veramente eccezionale anziché alle normali esigenze della conservazione del nostro patrimonio artistico.

Resta solo da aggiungere che l'adozione di una legge di procedure non contrasta comunque con la possibilità di approvare proposte

di legge speciale, né con la possibilità di ulteriori proposte future nei sopra ricordati casi di eccezionale rilevanza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, determina con proprio decreto l'elenco dei comuni ai quali è riconosciuta la qualifica di «città d'arte».

2. Costituiscono elementi determinanti per il riconoscimento della qualifica di «città d'arte» di cui al comma 1 la presenza nei comuni di beni e attività culturali di rilevante importanza, l'esistenza di consistenti flussi turistici, la persistenza di un tessuto urbanistico che conservi le caratteristiche storiche della città ed una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti.

### Art. 2.

1. Nei comuni qualificati «città d'arte» ai sensi dell'articolo 1 la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica sono assicurati dalle rispettive amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari.

2. I beni culturali di proprietà privata, tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, usufruiscono delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 13 e 25, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

## Art. 3.

1. Ai proprietari o usufruttuari di immobili tutelati ai sensi del citato codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che stipulino mutui con istituti di credito per opere di manutenzione o ristrutturazione di detti immobili, autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento, nei limiti della disponibilità prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4 della presente legge.

## Art. 4.

1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi dell'articolo 15 del citato codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che siano stati appositamente individuati dai rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche appositamente individuate da detti comuni e oggetto di un accordo di programma tra il comune, la regione e il Ministero per i beni e le attività culturali.

## Art. 5.

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro competenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni e le attività culturali indicano lo stanziamento operato nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in appositi capitoli, rispettivamente, dei bilanci regionali e dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.





